



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

INFORMATIVA TASI - ACCONTO 2018

- abitazioni principali del possessore: **ESENTE, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- abitazione principale dell'utilizzatore: **ESENTE sempre (il soggetto passivo è sempre e solo il possessore che verserà l'IMU);**
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **ESENTE, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- abitazioni principali iscritti AIRE: **ESENTE, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- abitazione principale del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia: **ESENTE, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- abitazione principale del coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: **ESENTE, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- abitazioni principali classificate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille;**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,00 per mille;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00 per mille;**
- fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti : **zero per mille.**

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: DEFINIZIONE E ASSIMILAZIONI

Abitazione principale: immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertinenze dell'abitazione principale: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Assimilazioni: si considera direttamente adibita ad abitazione principale

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- **ATTENZIONE:** a far data dal 01/01/2016 l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado **NON** è più assimilata all'abitazione principale. Detta fattispecie, pertanto, sconta l'IMU, alla cui informativa di dettaglio si rinvia.

COME E QUANDO SI VERSA

La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 24.

Codici tributo per i versamenti tramite F24:

- 3958 "TASI – abitazione principale e relative pertinenze";
- 3959 "TASI – fabbricati rurali";
- 3960 "TASI – aree fabbricabili";
- 3961 "TASI – Altri fabbricati".

Codice catastale del Comune di Musile di Piave: F826.

Versamento minimo: il contribuente non è tenuto al versamento del tributo quando l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00. Detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta per ciascun anno d'imposta e non ha valore di franchigia.

Nell'ipotesi in cui esistano due distinte obbligazioni tributarie, per effetto della copresenza di possessore e occupante/detentore, il limite di cui al precedente comma viene così ripartito:

- € 4,00 per l'occupante; detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta per ciascun anno d'imposta e non ha valore di franchigia;
- € 8,00 per il titolare del diritto reale; detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta per ciascun anno d'imposta e non ha valore di franchigia.

Le scadenze sono fissate al:

- **18 GIUGNO 2018:** acconto, **applicando le aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente;**
- **17 DICEMBRE 2018:** saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, **applicando le aliquote pubblicate alla data del 28 ottobre 2018.**

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato.

IN RAGIONE DEL FATTO CHE LA PRESENTE INFORMATIVA RAPPRESENTA UNA SINTESI DELLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE, CUI SI RIMANDA PER LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO, SI RACCOMANDA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE, ONDE EVITARE DI INCORRERE IN ERRORE.

Musile di Piave, 26 marzo 2018

